Corso di Aggiornamento

PROGETTARE L'ACCESSIBILITÀ: questioni culturali, normative e tecniche

Salerno 13 ottobre 2014

Ing. Alberto Arenghi

Aspetti culturali

L'utopia è come l'orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L'orizzonte è irraggiungibile.
E allora, a cosa serve l'utopia? A questo: serve per continuare a camminare

(Eduardo Galeano)

Ing. Alberto Arenghi

Barriere architettoniche: (D.M. 236/89)

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Qual è il nostro obiettivo?

Intervento sull'individuo per suo adattamento all'ambiente (sfera medico-riabilitativa, dotazione di ausili)

Riduzione Handicap

Intervento sull'ambiente per suo adattamento all'individuo

(sfera tecnico-progettuale)

Dove **l'handicap è una caratteristica dell'ambiente** che **limita la partecipazione** degli individui nella società, mentre la **disabilità è una caratteristica di una persona**.

Può esserci disabilità senza handicap?

Può esserci handicap senza disabilità?

I riferimenti culturali per raggiungere il nostro obbiettivo

Universal Design
(Design for All / Inclusive Design)

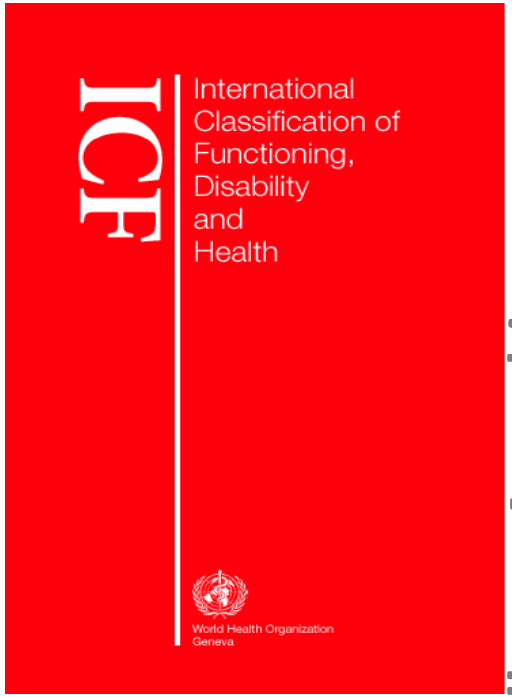

ICF DH
International Classification of Functioning. Disability and Health

Ing. Alberto Arenghi

I riferimenti culturali per raggiungere il nostro obbiettivo

Universal Design

Universal Design è il progetto di oggetti e ambienti utilizzabili dal maggior numero di persone possibile senza bisogno di adattamenti o progetti dedicati.

L'intento dello Universal Design è di semplificare la vita di tutti attraverso la produzione di oggetti, comunicazioni e dell'ambiente costruito utilizzabile dal maggior numero di persone possibile con piccoli o nulli costi aggiuntivi. Dello Universal Design beneficiano persone di tutte le età ed abilità.

Fortezza di Bard - Valle d'Aosta

Possiamo individuare, per chiarire alcuni concetti, tre fasi di sviluppo della metodologia progettuale che hanno portato alla definizione del Design for All.

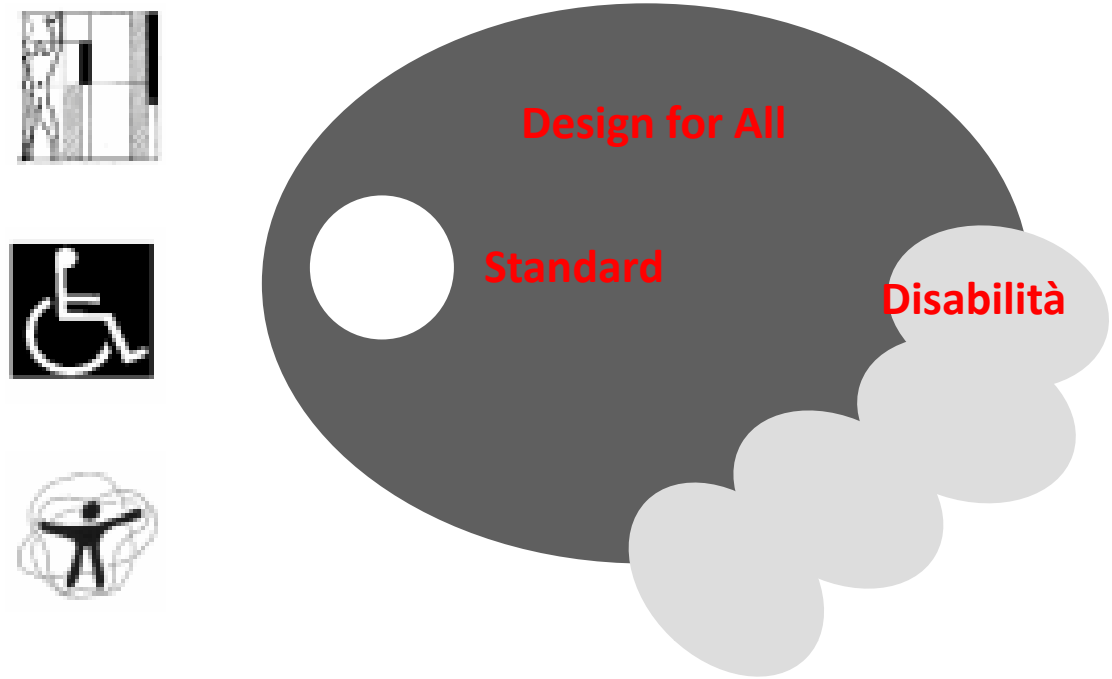

“Progetto per lo Standard”

"Progetto per la Disabilità“

“Design for All (Universal Design / Inclusive Design)"

Ing. Alberto Arenghi

Il Progetto secondo il Design for All:

- supera il concetto del “progetto senza barriere” (barrier-free design) perché non muove dall'idea di eliminare o superare qualcosa, ma rappresenta un cambiamento più radicale, teso a riconsiderare in modo dialettico il modo di progettare, la realizzazione di oggetti e spazi

- si differenzia dal “progetto per tutti”: dire "per tutti" richiama un concetto astratto che in una singola definizione cerca di racchiudere tutte le differenze, perdendo di vista, di fatto, la complessità del mondo reale.

Il Progetto secondo il Design for All ha il senso del limite:

- sia rispetto alla soluzione (ogni soluzione può presentare delle difficoltà per uno specifico utente)

- sia rispetto alla situazione (la complessità dell'uomo non è riconducibile a schemi immutabili: ci saranno sempre situazioni particolari che richiedono soluzioni personalizzate).

E’ possibile definire i principi progettuali secondo lo Universal Design da tenere in considerazione al fine di operare in modo corretto e coerente:

Autonomia di utilizzo: la soluzione deve massimizzare la possibilità di utilizzo autonomo.

Compatibilità: la soluzione deve essere compatibile (a livello dimensionale, sensoriale, cognitivo e culturale) con le caratteristiche dell’utente, e deve poter essere utilizzato anche qualora l’utente non presenti tutte le abilità funzionali e psichiche.

Adattabilità e flessibilità: il prodotto deve poter essere adattato (eventualmente anche con aggiunte specifiche) alle caratteristiche dell'utente, in relazione alle necessità che possono verificarsi nel corso dell’esistenza.

Normalità di immagine: la soluzione preferibile è quella che risulta funzionale per molti senza essere connotata da un’immagine “negativa” e stigmatizzante.

Semplicità di utilizzo: le soluzioni semplici risultano essere preferibili in quanto a durata e facilità di manutenzione: più un oggetto è semplice (concettualmente, nell'uso, nella percezione), maggiore è il numero di utenti in grado di fruirne.

Buon rapporto qualità/prezzo: il prodotto finale deve garantire un buon rapporto qualità/prezzo.

Sicurezza e affidabilità: il prodotto deve essere garantito per durare nel tempo e assicurare sicurezza di funzionamento, specie quando l'utente delega al prodotto lo svolgimento di importanti funzioni per la sua vita. Un prodotto sicuro può essere utilizzato con tranquillità, certi che siano state eliminate all'origine le possibili cause di incidente (e quindi anche di potenziale disabilità). In particolare, per l'utente con disabilità risulta di primaria importanza che il prodotto possa essere mantenuto sotto controllo, eliminando stati di disagio che portano, in breve tempo, al rifiuto della soluzione proposta.

http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/newweb/about_ud/udprinciples.htm

Interazione di Concetti ICF 2001

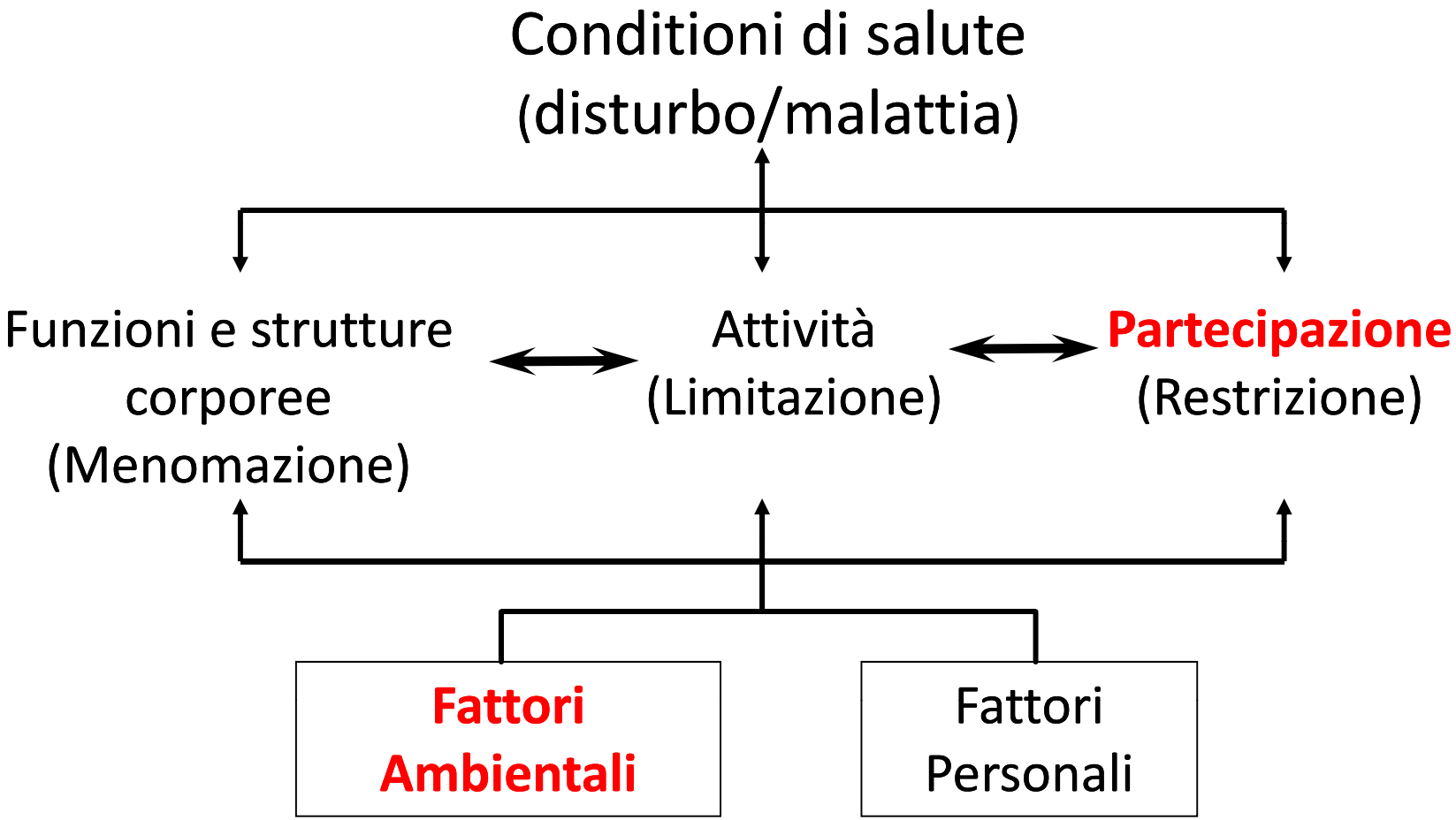

Ing. Alberto Arenghi

Salita del Grillo – Foro di Augusto - Roma

ICF:

- ha favorito l'evolversi del concetto di disabilità, ***dal modello medico a quello bio-psico-sociale***,
- richiamando l'attenzione sulle ***possibilità di partecipazione***, negate o favorite dalle condizioni ambientali
- ha prodotto azioni positive per assicurare la efficace e piena integrazione di tutti i cittadini e la loro ***partecipazione alla vita sociale*** in ogni suo aspetto, ivi compreso quello culturale

…ulteriori passi in avanti

"good design must not only work for as many potential users as possible but must also enhance everyone's experience"

[Institute for Human Centered Design]

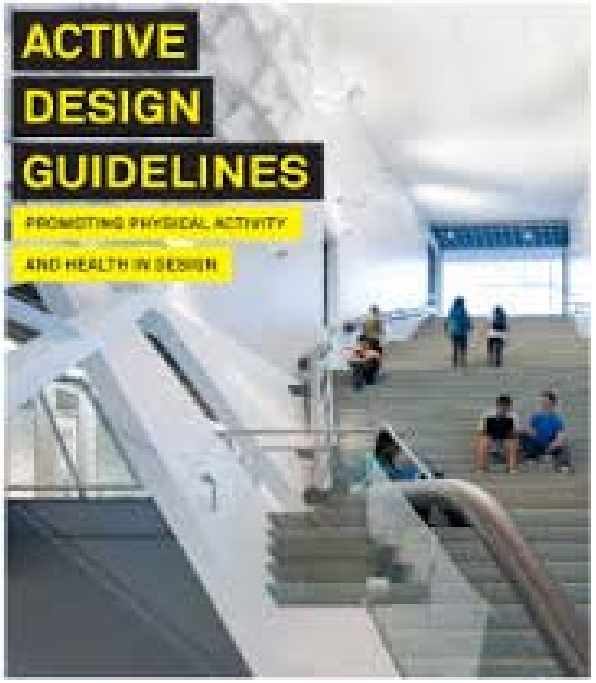

Active Design
Promoting Physical Activity and Health in Design

Chapter 1
Environmental Design and Health: Past and Present
Chapter 2
Urban Design: Creating an Active City
Chapter 3
Building Design: Creating Opportunities for Daily Physical Activity
Chapter 4
Synergies with Sustainable and Universal Design

http://centerforactivedesign.org/dl/guidelines.pdf

Design for All e ICF

- Il Design for All (Universal Design) e l'ICF, pur da differenti punti di osservazione ed approccio, leggono la realtà uomo-ambiente nello stesso modo

- Non dobbiamo (possiamo) pensare alla disabilità come a una 'condizione speciale' che richiede 'approcci medici speciali' ed 'approcci progettuali speciali'

- Non si tratta soltanto di un cambiamento terminologico

- Dobbiamo costruire un 'ambiente terapeutico' invece di un 'ambiente protesico'

- Il progettista ha un ruolo sociale fondamentale e deve diventare un 'operatore di salute'

Normativa

La legge serve - in una società di diseguali – a proteggere i deboli. In una società di eguali, non ve ne sarebbe bisogno.

(Grozio)

Ing. Alberto Arenghi

L'evoluzione della normativa nazionale

1965 – Conferenza Internazionale di Stresa: nasce il concetto di 'barriera architettonica'

1967 – Circolare Ministeriale LL.PP. 20 gennaio 1967, n. 425 .
Standards residenziali. - Art. 6 "Aspetti Qualitativi – Barriere Architettoniche"
http://www.edilportale.com/normativa/circolare/1967/425/ministero-dei-lavori-pubblici-standarts-residenziali._1047180f-5508-469c-a53b-d209eccfa720.html

1968 – Circolare Ministeriale LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809
Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale.
http://www.edilportale.com/normativa/circolare/1968/4809/ministero-dei-lavori-pubblici-norme-per-assicurare-la-utilizzazione-degli-edifici-sociali-da-parte_3bd7fcf9-f351-4cd2-b0d0-cbeb6ed1a866.html

1971 - Legge 30 marzo 1971, n. 118 – art. 27
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml

1978 – D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici
http://www.handylex.org/stato/d270478b.shtml

1986 – Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art.32
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
http://www.handylex.org/stato/l280286.shtml

…alcune osservazioni

- Le norme degli anni ‘60 e ’70 si caratterizzano per:

  - l’utilizzo di un linguaggio stigmattizzante

  - un approccio di carattere ‘sociale’ per cui la barriera architettonica e la persona disabile costituiscono un binomio inscindibile

  - avere un carattere di norma ‘prescrizionale’

  - considerare soltanto edifici pubblici (o privati aperti al pubblico)

1989 – Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml

1989 – D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml

1989 – Circolare Ministeriale LL. PP. 22 giugno 1989 n. 1669

Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13

http://www.handylex.org/stato/c220689.shtml

1992 – Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – artt. 23 e 24
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml

1996 – D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
http://www.handylex.org/stato/d240796.shtml

2001 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 artt. 77-78-79-80-81-82
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
http://www.bosettiegatti.it/o_normedilizia.htm

…alcune osservazioni

- Le norme degli anni ‘80 e ’90 si caratterizzano per:

  - l’utilizzo di un linguaggio ‘più neutro’

  - un approccio di carattere ‘edilizio’ per cui la barriera architettonica costituisce un ostacolo per chiunque

  - avere un carattere di norma ‘prestazionale’

  - considerare edifici pubblici, privati aperti al pubblico e privati, considerando (dal 1996) un unico riferimento tecnico-applicativo

Ing. Alberto Arenghi

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Decreto Ministeriale

14 giugno 1989, n. 236

Decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1996, n. 503

Ing. Alberto Arenghi

Altre fonti normative

Convenzione ONU sui diritti della persone con disabilità
New York 16/12/2006

Ratificata dalla Repubblica Italiana con la L. 9 marzo 2009, n. 18

- Art. 9 – Accessibilità

Legge 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

- Art. 2.3 "Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone"

Quale lettura della normativa?

"La finalità della legge è quella di assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendo dall'esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto disabile, essendo unicamente rilevante l'obiettiva attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto".

Tar Venezia 5 aprile 2007 n. 1122

Quale applicazione della normativa?

La normativa viene applicata secondo il raggiungimento di tre diversi requisiti:

- **Accessibilità**

- **Visitabilità**

- **Adattabilità**

che vanno valutati deve in rapporto alla **destinazione d'uso** e al **tipo di intervento edilizio** prospettato.

Ing. Alberto Arenghi

Accessibilità: la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il requisito è di carattere trasversale rispetto al processo progettuale perché per essere soddisfatto deve essere presente dalle fasi preliminari (incidenza sulle modalità di gestione soprattutto per l'esistente) fino ai dettagli di finitura.

Visitabilità: la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Può essere pensato come “un’accessibilità differita nel tempo”

Edifici e Spazi Pubblici

Devono essere sempre accessibili in ogni loro parte, anche quando l'edificio o lo spazio aperto al pubblico siano di carattere temporaneo.

Edifici e Spazi Privati Aperti al Pubblico

Le normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche devono essere applicate nel caso di:

- **Nuova costruzione**

- **Ampliamento**

-**Ristrutturazione**

-**Restauro / Risanamento conservativo**

-**Cambio di destinazione d'uso con o senza opere**

In tali casi deve essere soddisfatto il requisito della visitabilità.

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e Spazi Privati Aperti al Pubblico

Il requisito della visitabilità impone che:

1. **venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda:**

   a) **gli spazi esterni;**
   "il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali";

   b) **le parti comuni.**

2. **devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;**

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e Spazi Privati Aperti al Pubblico

…. Il requisito della visitabilità impone che:

3. **nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico; deve essere garantita inoltre l'accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba, collegati mediante percorso continuo accessibile;**

4. **nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive (compresi campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari) devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni, e n.2 stanze ogni 40 e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo;**

Edifici e Spazi Privati Aperti al Pubblico

…. Il requisito della visitabilità impone che:

5. **nelle unità immobiliari sedi di culto deve essere accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose;**
6. **nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; inoltre deve essere garantita l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 250 mq.**

Edifici e Spazi Privati Aperti al Pubblico

…. Il requisito della visitabilità impone che:

7. **devono essere accessibili gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio (l. 12.03.1999, n. 68) sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori produttivi in cui viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.**

Edifici e Spazi Privati

Le normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche devono essere applicate nel caso di:

- **Nuova costruzione**
- **Ampliamento**
- **Ristrutturazione**
- **Restauro / Risanamento conservativo**

In tali casi deve essere soddisfatto il requisito della visitabilità.

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e Spazi Privati

Il requisito della visitabilità impone che:

1. **venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda:**

   a) **gli spazi esterni;**
   "il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali";

   b) **le parti comuni**

   "Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati".

Edifici e Spazi Privati

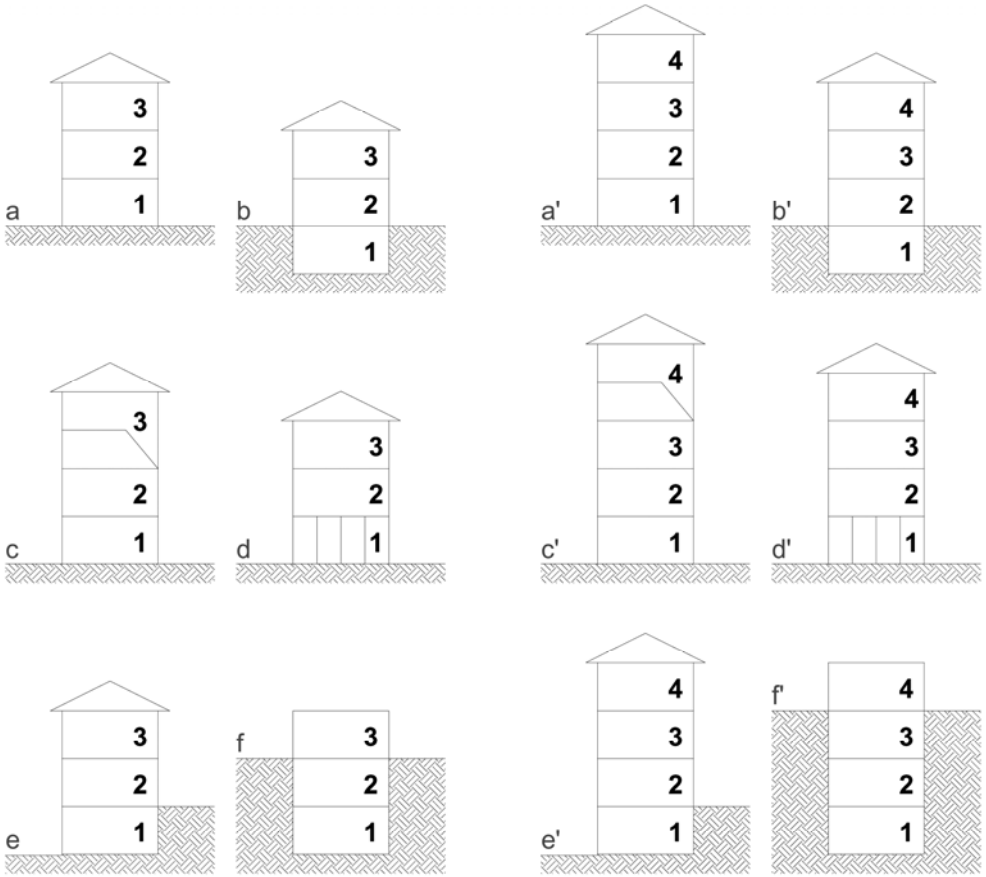

INSTALLAZIONE ASCENSORE FACOLTATIVA

INSTALLAZIONE ASCENSORE OBBLIGATORIA

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e Spazi Privati

…il requisito della visitabilità impone che:

2. **Venga garantita l'accessibilità, all'interno delle singole unità abitative, della zona di relazione, di un servizio igienico (il requisito di accessibilità per il servizio igienico, in questo caso, si intende soddisfatto "se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote" d.m. 14.06.1989, n. 236, art. 8.1.6) e dei relativi percorsi orizzontali. (E' evidente che nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti al livello della soglia di accesso all'unità stessa).**

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e Spazi Privati

…il requisito della visitabilità impone che:

3. **Il requisito della visitabilità si applica con riferimento agli elementi strutturali oltre la soglia dell'unità immobiliare. Pertanto il soddisfacimento del requisito di visitabilità della singola unità immobiliare, nell'ambito di edifici esistenti, (per es. nel caso di ristrutturazione) è richiesto anche se le parti comuni dell'edificio in cui è insita la stessa non sono accessibili.**

4. **E' fatta eccezione per gli edifici residenziali unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni.**

5. **Devono essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.**

Edifici e Spazi Privati

…il requisito della visitabilità impone che:

6. **Venga garantita l'adattabilità di tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dalla normativa vigente.**

Ing. Alberto Arenghi

Edifici e luoghi sottoposti a vincolo di tutela

L'accessibilità come diritto riconosciuto dalla Costituzione
Artt. 2 – 3 – (32)

La tutela del patrimonio storico-artistico come diritto riconosciuto dalla Costituzione
Art. 9

?

Come 'bilanciare' i due diritti

Ing. Alberto Arenghi

Diniego

La L. 9 gennaio 1989, n. 13 che introduce per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela un 'regime edilizio speciale' definito nell'artt. 4 e 5 il quale prevede che:

- "[…] la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi (novanta) giorni dalla presentazione della domanda [a rilasciare il parere], anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni",
- "la mancata pronuncia nel termine di cui [sopra] equivale ad assenso",
- "l'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato",
- "il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato"

Diniego

La L. 9 gennaio 1989, n. 13 configura, dunque, un ***onere*** a carico della soprintendenza mettendo in atto una procedura che ha un tassativo limite ***temporale*** (90/120 giorni) oltre il quale scatta il meccanismo del silenzio-assenso e un aggravio ***motivazionale*** per giustificare l'eventuale diniego che passa attraverso la valutazione della *natura* del pregiudizio andando a specificarne la *serietà* e la *rilevanza* rispetto al complesso in cui l'opera si colloca, nonché in relazione alle soluzioni alternative eventualmente prospettate dal richiedente.

E' da sottolineare come la motivazione di un diniego presupponga un livello di pregiudizio più elevato rispetto a quello generalmente previsto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 che all'art. 20, comma 1, che vieta interventi sugli edifici vincolati "tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

Deroga L'art.19, comma 3, del D.P.R.503/96:

"la **deroga** è **consentita** nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono **pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato;** in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso **opere provvisionali** ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e **apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie.** La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio".

Ing. Alberto Arenghi

Deroga & Diniego

"… in diritto si parla di deroga quando una norma giuridica trova applicazione in luogo di un'altra poiché la fattispecie disciplinata dalla prima (detta norma derogante) è più specifica di quella disciplinata dalla seconda (detta norma derogata), di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione".

In sintesi la **deroga** è l'istituto attraverso il quale in una data fattispecie un dettato normativo ne sostituisce un altro con ciò configurandosi a **carattere di eccezionalità**.

"da diniegare [denegare], dire di no, ricusare, rifiutare,…"

Ing. Alberto Arenghi

Osservazioni (art.19, comma 3, D.P.R.503/96):

E' subito da sottolineare che si parla di deroga e non di diniego!

Cosa si deroga? Qual è la norma derogata?

- **la norma derogata è il d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e lo stesso d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 nel senso che il legislatore ha voluto, giustamente, sottolineare che non è possibile agire come se si operasse su edifici nuovi o su edifici che non abbiano un pregio storico-architettonico**

- **il legislatore ha espressamente voluto dire che, comunque, sugli edifici storici occorre intervenire per renderli accessibili.**

Osservazioni (art.19, comma 3, D.P.R.503/96):

Per quanto riguarda la dizione "**opere provvisionali** ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie", ovvero soluzioni provvisionali removibili, riteniamo che sia **un'indicazione fuorviante per il progettista: è difficile pensare che una soluzione 'provvisionale' e 'removibile',** per il significato stesso che i due aggettivi hanno, possa inserirsi armoniosamente e degnamente in un contesto storico-artistico, che possa costituire un'efficace risposta funzionale e che possa **trasmettere 'messaggi positivi',** ma soprattutto fa assumere al progettista 'un abito mentale' che **favorisce soluzioni di scarsa qualità** ottenuta con materiali scadenti e che male si inseriscono nel contesto materico della fabbrica.

Osservazioni (art.19, comma 3, D.P.R.503/96):

Il giudizio ampiamente negativo rispetto all'indicazione legislativa deriva dall'aver constatato come troppe volte la stessa sia stata tradotta in pratica con **'una rampetta fatiscente costituita da assicelle in legno';** ciò, tuttavia, non significa che non si possa realizzare la stessa rampetta in modo che non trasmetta un messaggio di precarietà pur rimanendo **un 'manufatto provvisionale e removibile'** ovvero attraverso una soluzione che più propriamente si possa definire **'reversibile'.**

Ing. Alberto Arenghi

Osservazioni (art.19, comma 3, D.P.R.503/96):

Occorre ricordare che la fruibilità di un edificio storico può, a volte, essere colta appieno anche con **'un non intervento'** e cioè rivisitando l'edificio secondo diversi percorsi o diverse destinazioni d'uso rispetto a quelle che si pongono prima dell'intervento (a titolo di esempio pensare di individuare quale ingresso principale uno diverso rispetto a quello esistente può essere, in alcuni casi, una soluzione che passa attraverso una diversa lettura del bene e che ne sfrutta le potenzialità architettoniche).

A ciò si aggiunga che se la connotazione di **'accessibilità'** non è raggiunta, si può declinare per la **'visitabilità' dell'edificio.**

Ing. Alberto Arenghi

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Art. 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. […]

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, […] (modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)

Decreto 28 marzo 2008 **"Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale“**

http://www.veneto.beniculturali.it/normativa-e-disposizioni/linee-guida/linee-guida-il-superamento-delle-barriere-architettoniche-nei-l

“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”

Edizioni Gangemi (II edizione)

Condominio e barriere architettoniche

Le disposizioni contenute nelle leggi hanno tutte la specifica finalità di eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati costruiti prima del 1989 o successivamente al 1989, per trasformare il livello qualitativo di costruzione da adattabilità ad accessibilità, prevedendo deroghe alle norme in materia edilizia, alle norme del codice civile in materia di innovazioni nel condominio e di distanze.

La tutela perseguita dalle disposizioni normative è quella dei diritti, dell'integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità e di contrasto alla discriminazione, diretta ed indiretta, fondata sulla disabilità.

Legge 13/89
art. 2

1. **Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche** di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le **maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.**

Codice Civile
art. 1136

2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio**.
3. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di **seconda convocazione** delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; **la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio**.

DEROGA AL 5° comma " Le deliberazioni che hanno per oggetto **le innovazioni**(…) devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti **la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.**

Legge 13/89
art. 2

2. **Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere**, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, **i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà** di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, **possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages**.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli **1120, secondo comma**, e **1121, terzo comma**, del codice civile.

Codice Civile
artt. 1120 e 1121

Art. 1120 - Innovazioni

2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla **stabilità o alla sicurezza del fabbricato**, che ne alterino il **decoro architettonico** o che **rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino**.

Art. 1121 – Innovazioni gravose e voluttuarie

3. Nel caso previsto dal primo comma **i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera**.

Legge 13/89
art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in **deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi**, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati

2. E' fatto salvo **l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907** del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune., agli ascensori e alle rampe dei garages.

Codice Civile
artt. 873 e 907

Art. 873. Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a **distanza non minore di tre metri**. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 907. Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si è acquistato il **diritto di avere vedute dirette** verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di **tre metri**, misurata a norma dell'articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche **veduta obliqua**, la distanza di **tre metri** deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia

Ing. Alberto Arenghi

Si possono installare ascensori e piattaforme elevatrici in ambito condominiale?

Art. 2.2 L. 13/89 "[…] *possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages."*

Art. 22.4 D.G.R. 509/10 *"Gli interventi ammessi dall'art. 2.2 della l. 9 gennaio 1989, n.13 ed all'art. 18 delle presenti prescrizioni comprendono l'installazione della piattaforma elevatrice"*

Ing. Alberto Arenghi

Si possono installare ascensori e piattaforme elevatrici in ambito condominiale?

La delibera adottata dall'assemblea del condominio concernente l'installazione dell'ascensore è nulla anche se assunta con le maggioranze previste dall'art. 2 L.13/89 se lesiva dei diritti di altro condomino su porzione di sua proprietà esclusiva.

Corte di Appello di Genova 27/12/1997; Tribunale Agrigento 04/06/2002; Cassazione Civile 25/06/1994 n.°6109.

Non è possibile installare un ascensore in una chiostrina interna se questo diminuisce i rapporti aereoilluminanti dei locali che prendono luce dalla stessa.

Cassazione Civile 24/06/2009 n.14786; Cassazione Civile 25/06/1994 n. 6109

Si possono installare ascensori e piattaforme elevatrici in ambito condominiale?

L'art 1120 CC consente al comproprietario di un cortile comune la possibilità di procedere all'installazione di una colonna di ascensore al servizio del proprio edificio esclusivo, tanto più nell'ipotesi che fra i condomini utilizzatori vi siano beneficiari della L. 13/89. Tribunale Torino 30/04/2004

Il condomino portatore di handicap ha diritto di installare a proprie spese un ascensore nella gabbia delle scale dell'edifico condominiale ex art. 1102 CC, visto anche l'interesse di natura prioritaria ad una vita sociale del disabile. Tribunale Foggia 29/06/1991

Nell'installazione dell'ascensore a cura e spese di alcuni condomini, è possibile che vi sia per alcuni altri condomini un limitato pregiudizio nell'uso della cosa comune Cassazione Civile 08/10/2010, n. 20902

Si possono installare ascensori e piattaforme elevatrici in ambito condominiale? …….ALTRE FONTI

Costituzione, Art. 42 *"… La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti..."*

Codice Civile Art. 1102. Uso della cosa comune. *"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Nell'installazione dell'ascensore a cura e spese di alcuni condomini, è possibile che vi sia per alcuni altri condomini un limitato pregiudizio nell'uso della cosa comune"*

Progetto e giurisprudenza: il caso dell'inserimento di un elevatore con riduzione della larghezza della scala

Ing. Alberto Arenghi

Progetto e giurisprudenza: il caso dell'inserimento di un elevatore con riduzione della larghezza della scala

SITUAZIONE INIZIALE

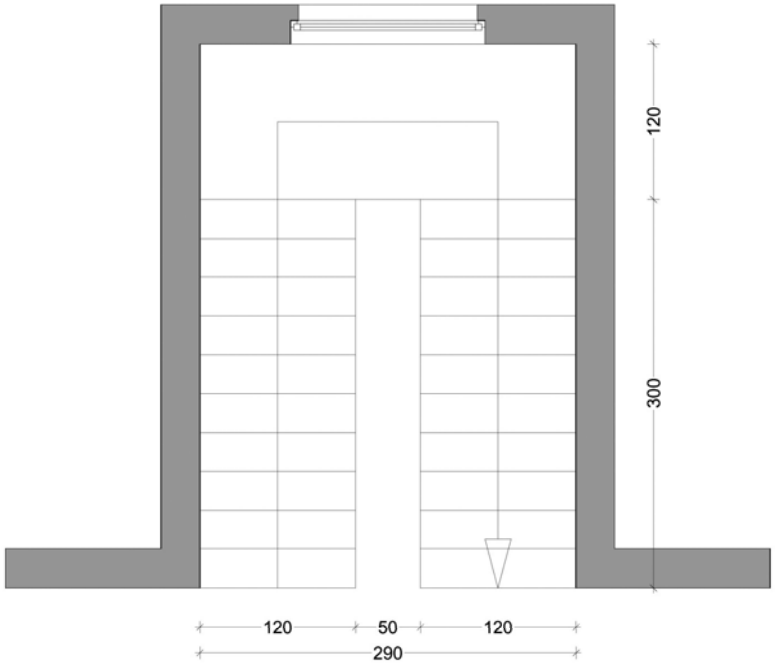

INSERIMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE

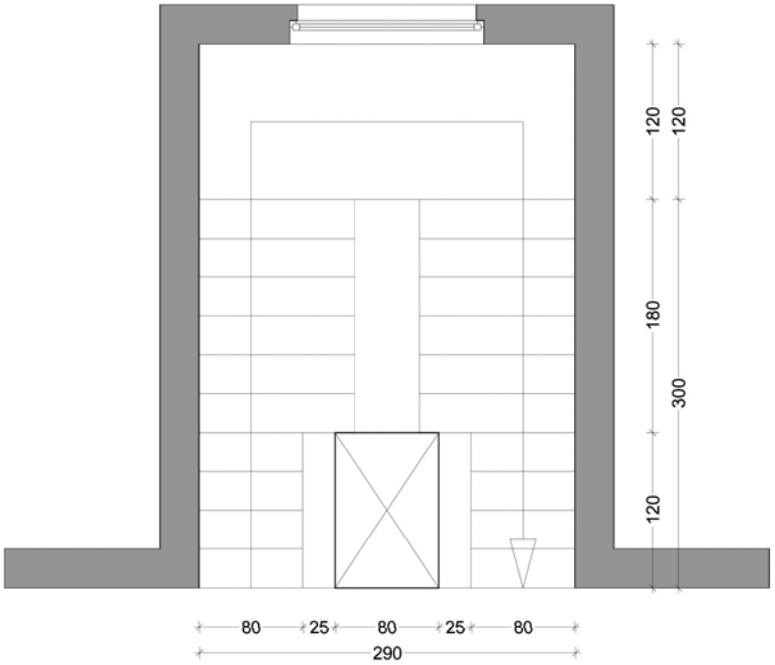

Ing. Alberto Arenghi

Progetto e giurisprudenza: il caso dell'inserimento di un elevatore con riduzione della larghezza della scala

Questa Corte non ignora il diverso orientamento di Cass. 4 luglio 2001 n. 9033, secondo cui il pregiudizio per alcuni condomini della originaria possibilità di utilizzazione delle scale possa essere compensato dal migliore godimento, anche se di diverso contenuto, offerto dall'innovazione, ma ritiene trattarsi di una valutazione fatta in un caso concreto non applicabile alla fattispecie nella quale la Corte ha rilevato che la riduzione della rampa a m 0,85 comporta una grave menomazione, rendendo disagevole il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di oggetti e di grosse dimensioni.

[Cassazione Civile 12 aprile 2007, n. 12847]

Aspetti Tecnico-Normativi

Volevo raccontarvi una storiella divertente, ma non me la ricordo più. Fa lo stesso se ve ne racconto due tristi?

(Woody Allen)

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

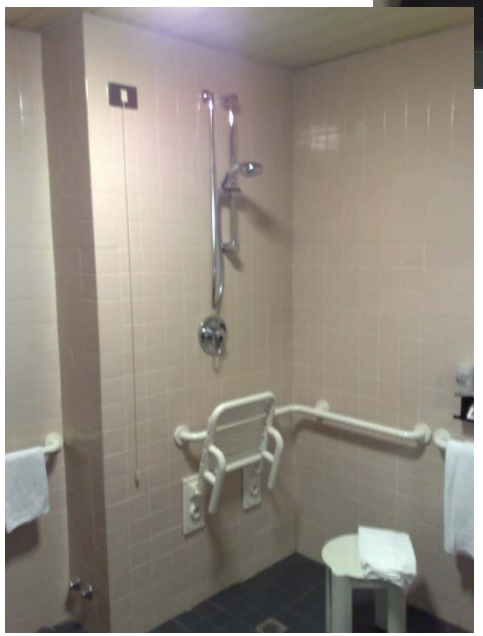

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

ACCOSTAMENTO FRONTALE

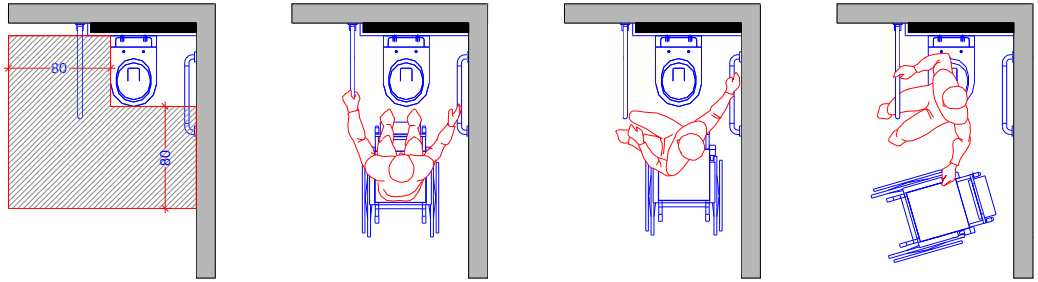

ACCOSTAMENTO PERPENDICOLARE

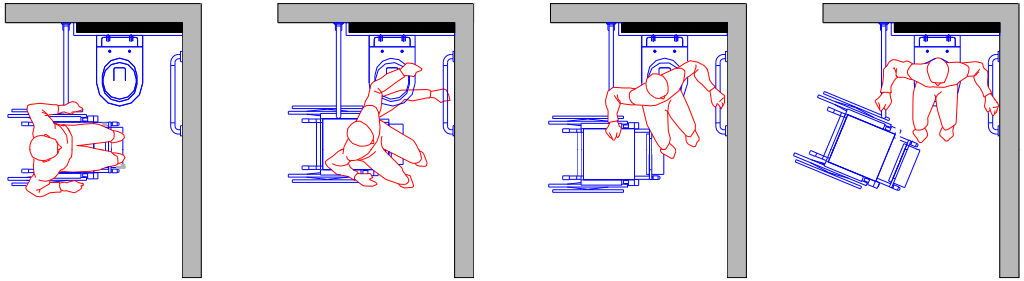

ACCOSTAMENTO LATERALE

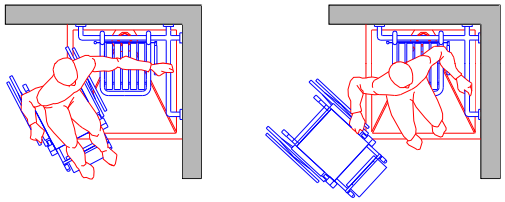

ACCOSTAMENTO BILATERALE

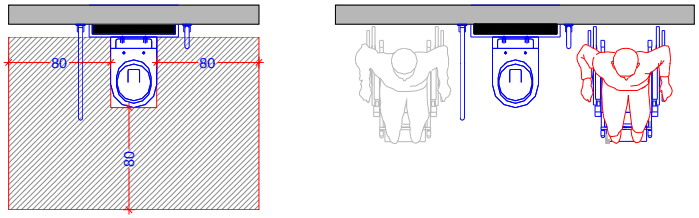

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

Lavabo

· Lo spazio necessario all'accostamento frontale della carrozzina al lavabo deve essere di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

· Il lavabo deve avere il piano superiore posto a 80 cm dal piano di calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone accostato o incassato a parete.

Il lavabo dovrebbe avere il bordo inferiore (scarico) a 65-70 cm dal piano di calpestio , il bordo anteriore a 70 cm dalla parete frontale (per ottenere la distanza di 70 cm dalla parete frontale utilizzando 'normali sanitari' è utile predisporre una mensola di 10-15 cm a cui fissare il lavabo)

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

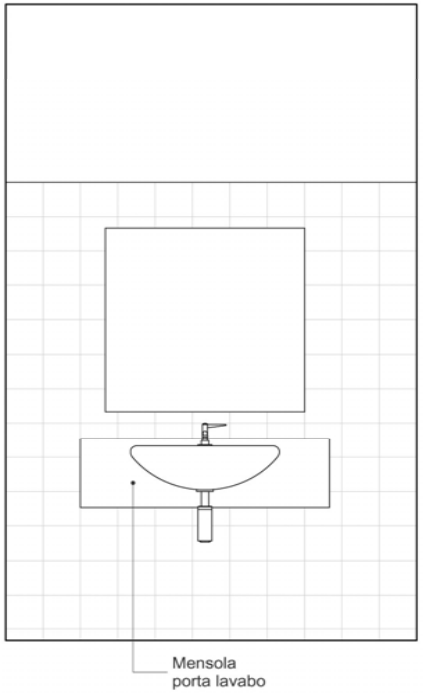

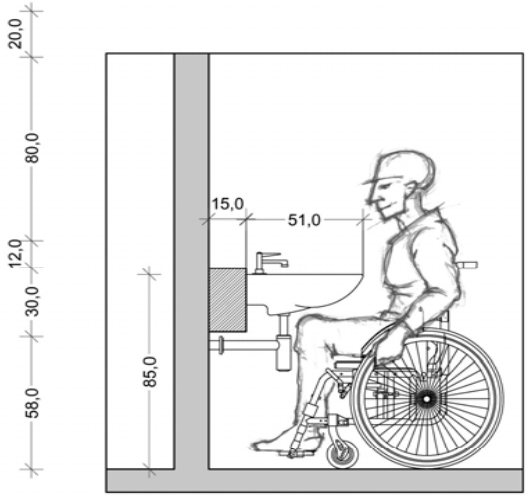

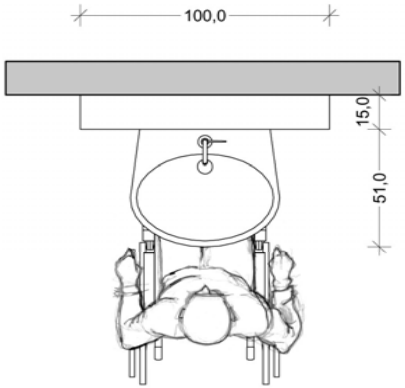

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

Tazza WC e bidet

Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla carrozzina alla tazza WC e al bidet deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario.

Il bidet può diventare inutile sia da un punto di vista funzionale che progettuale e sostituito dotando la tazza WC di una doccina a telefono

La tazza WC, preferibilmente di tipo sospeso, deve essere posato in modo che l'asse del sanitario sia ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75-80 cm dalla parete posteriore e il bordo superiore a 45-50 cm dal piano di calpestio.

In riferimento alla distanza del bordo anteriore della tazza WC dalla parete posteriore occorre prevedere uno schienale che può essere utilmente costituito dalla cassetta di scarico.

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

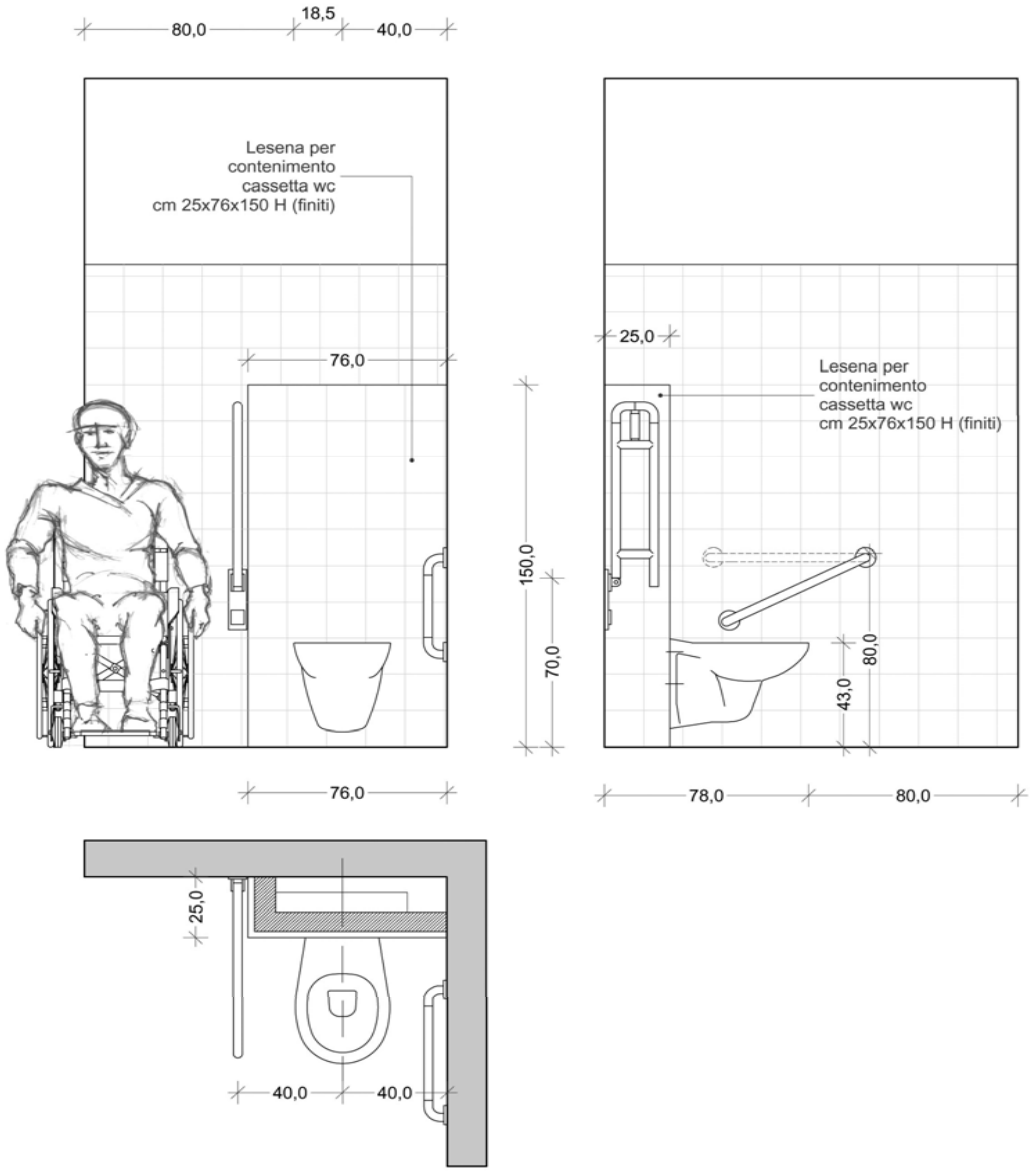

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

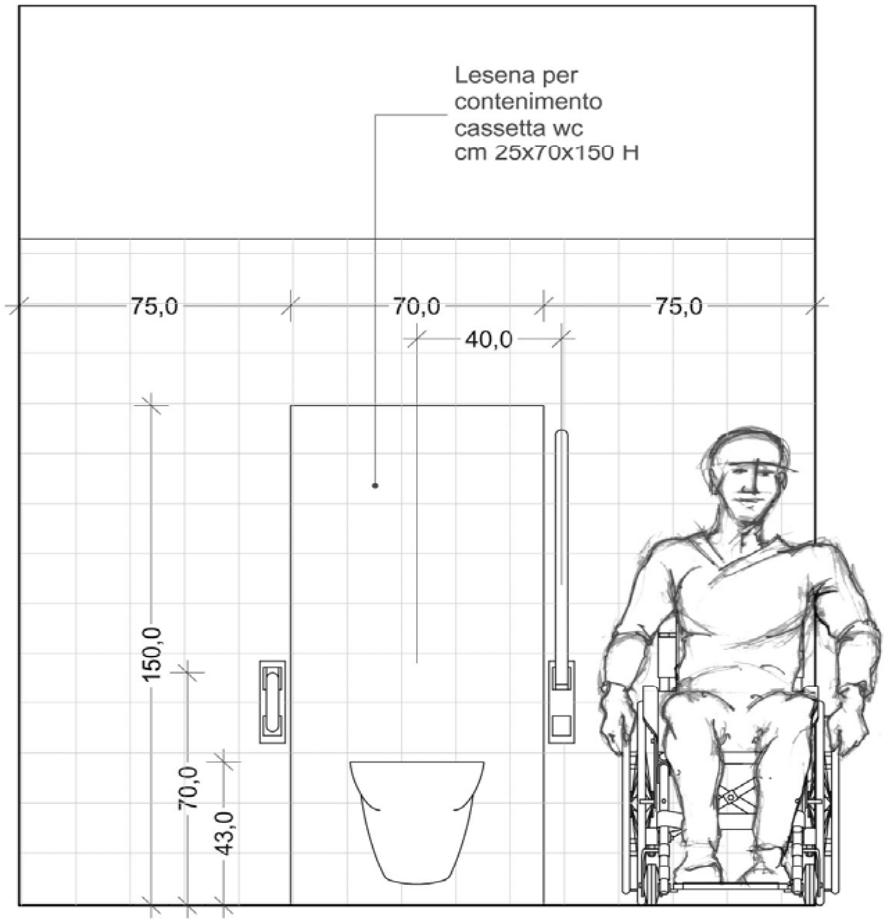

Ing. Alberto Arenghi

Servizi igienici

Doccia

La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccina a telefono.

La doccina a telefono, regolabile in altezza, e la rubinetteria devono essere posizionati lateralmente rispetto al sedile ribaltabile, la cui altezza è di 45-50 cm dal piano di calpestio.

Vasca da bagno

Lo spazio necessario all'accostamento laterale della carrozzina alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.

In generale la vasca da bagno di per sé non è un sanitario di facile accessibilità.

Servizi igienici

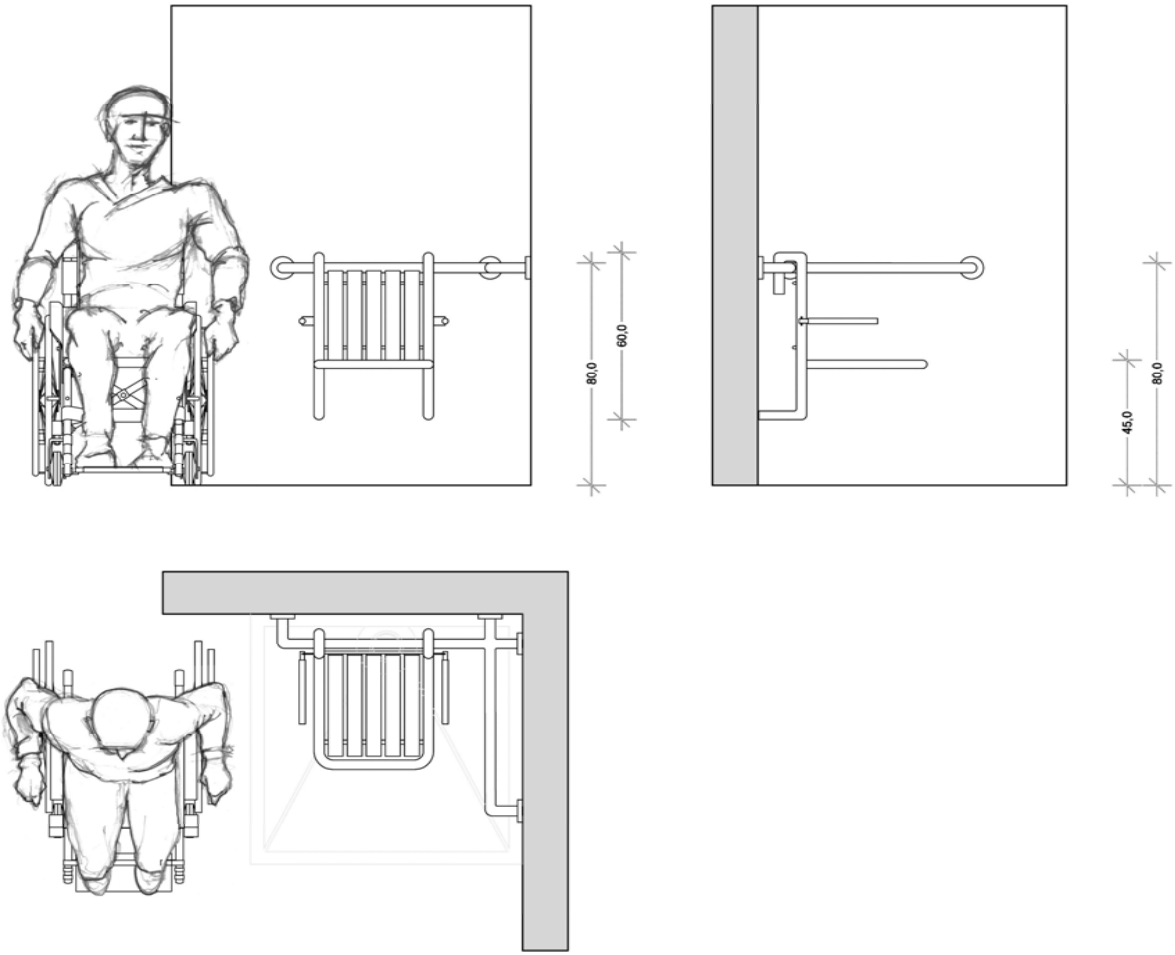

Ing. Alberto Arenghi

Visitabilità ed Adattabilità del bagno

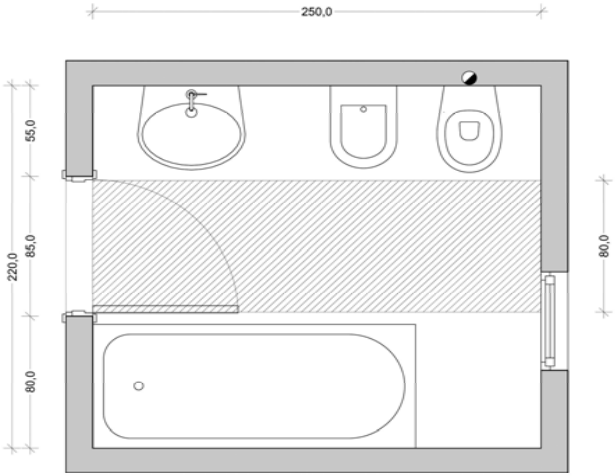

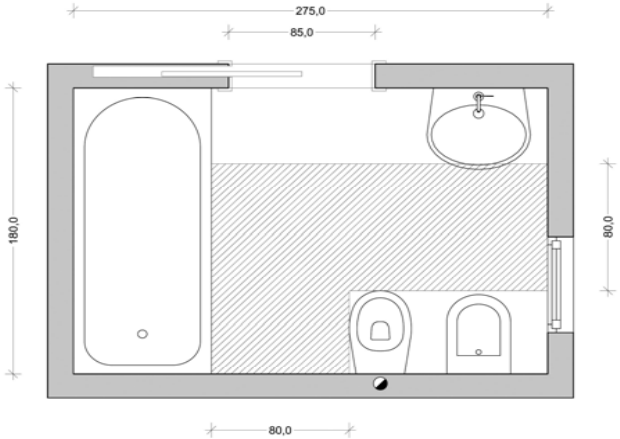

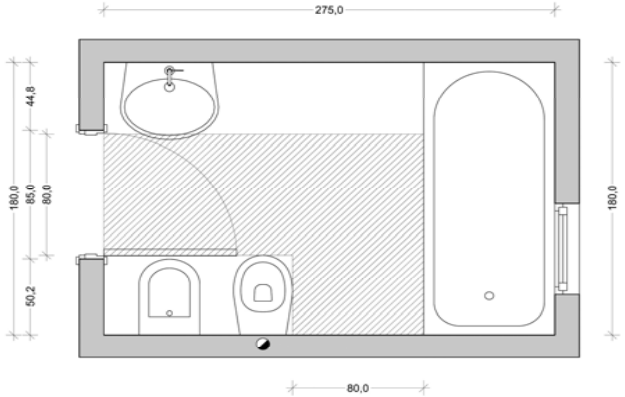

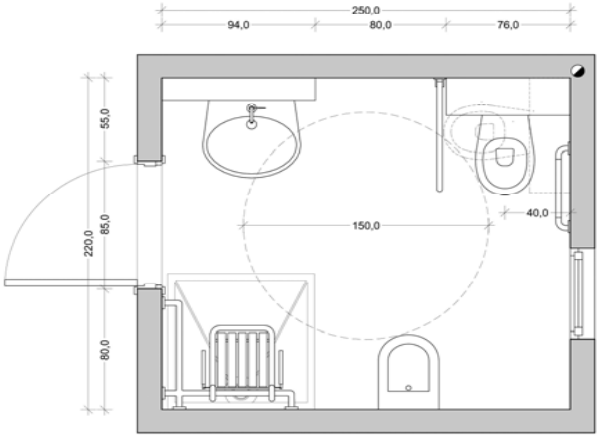

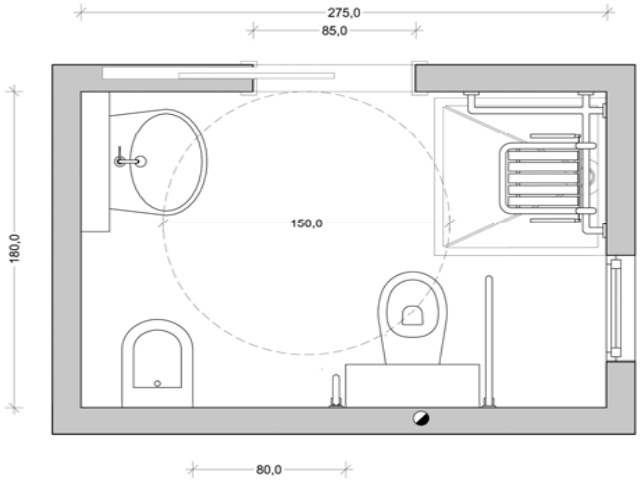

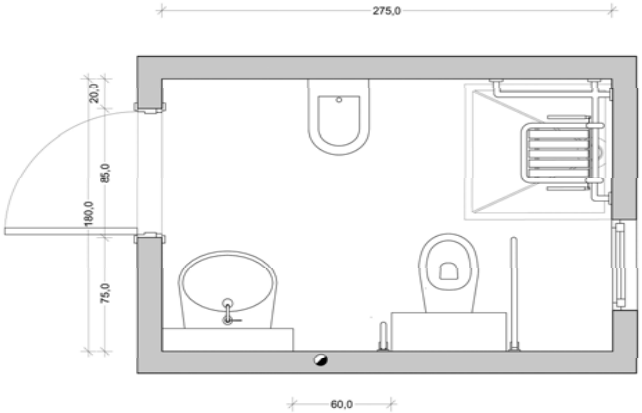

Accessibilità del bagno e destinazione d'uso

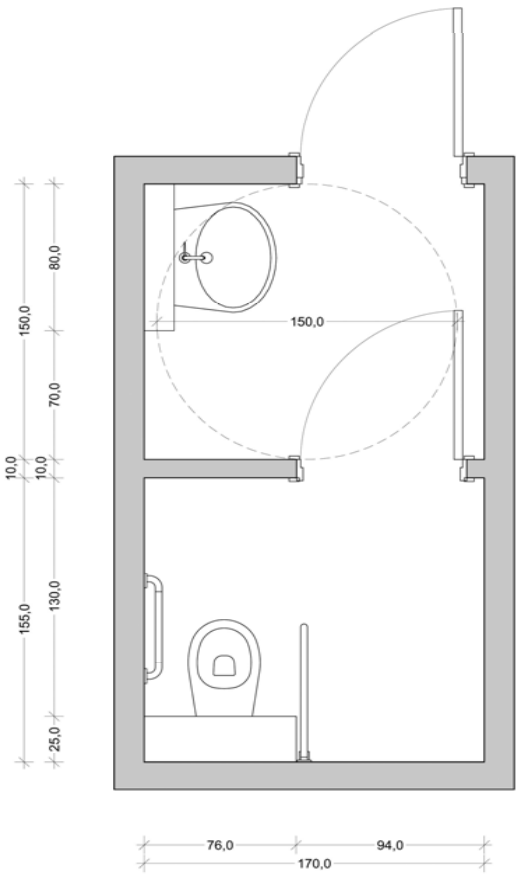

Servizio igienico accessibile in spazio privato aperto al pubblico (piccolo negozio) dove non è richiesta la suddivisione per sessi. Il servizio può essere unico sia per il pubblico che per il negoziante.

Servizio igienico accessibile in spazio privato aperto al pubblico dove è richiesta la suddivisione per sessi.

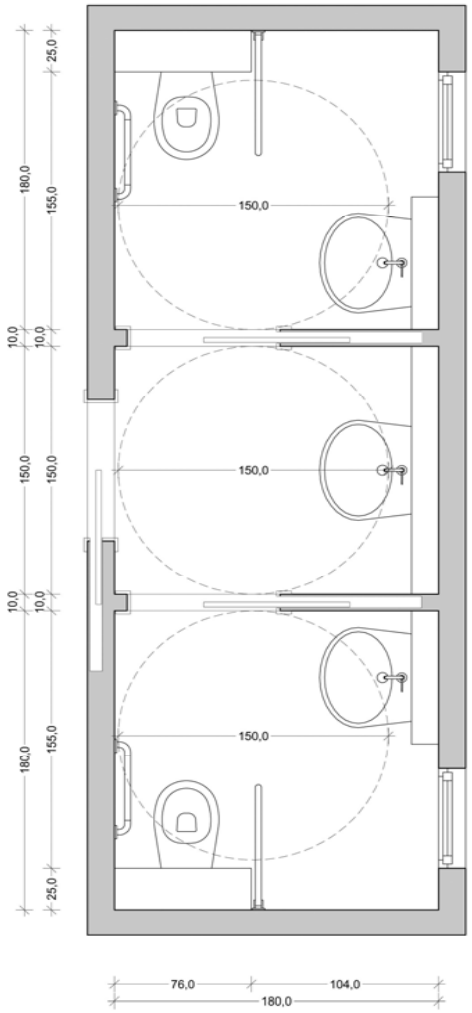

Ing. Alberto Arenghi

Accessibilità del bagno e destinazione d'uso

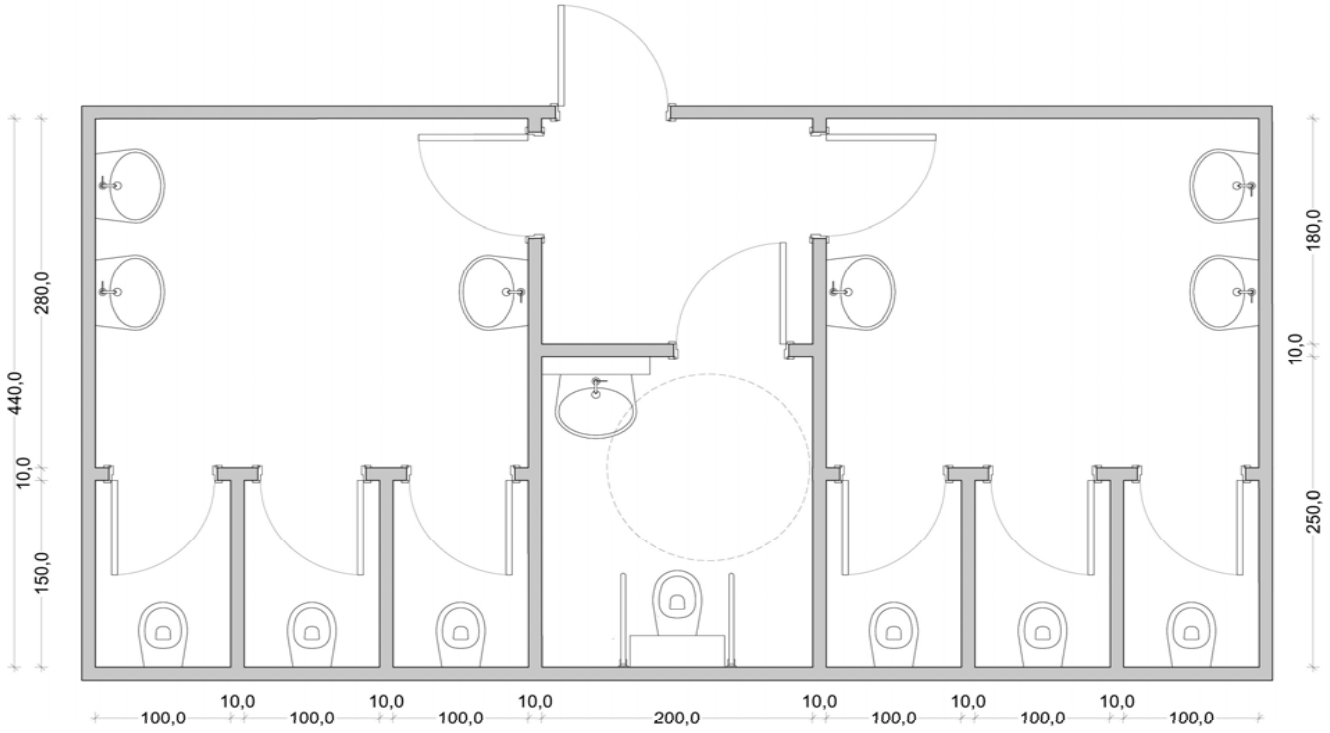

Blocco servizi per un ampio spazio commerciale dove non sarebbe giustificato attrezzare tutti i servizi. In queste situazioni è corretto predisporne uno attrezzato che comunque non abbia l'entrata separata dagli altri servizi.

Ing. Alberto Arenghi

Accessibilità del bagno e destinazione d'uso

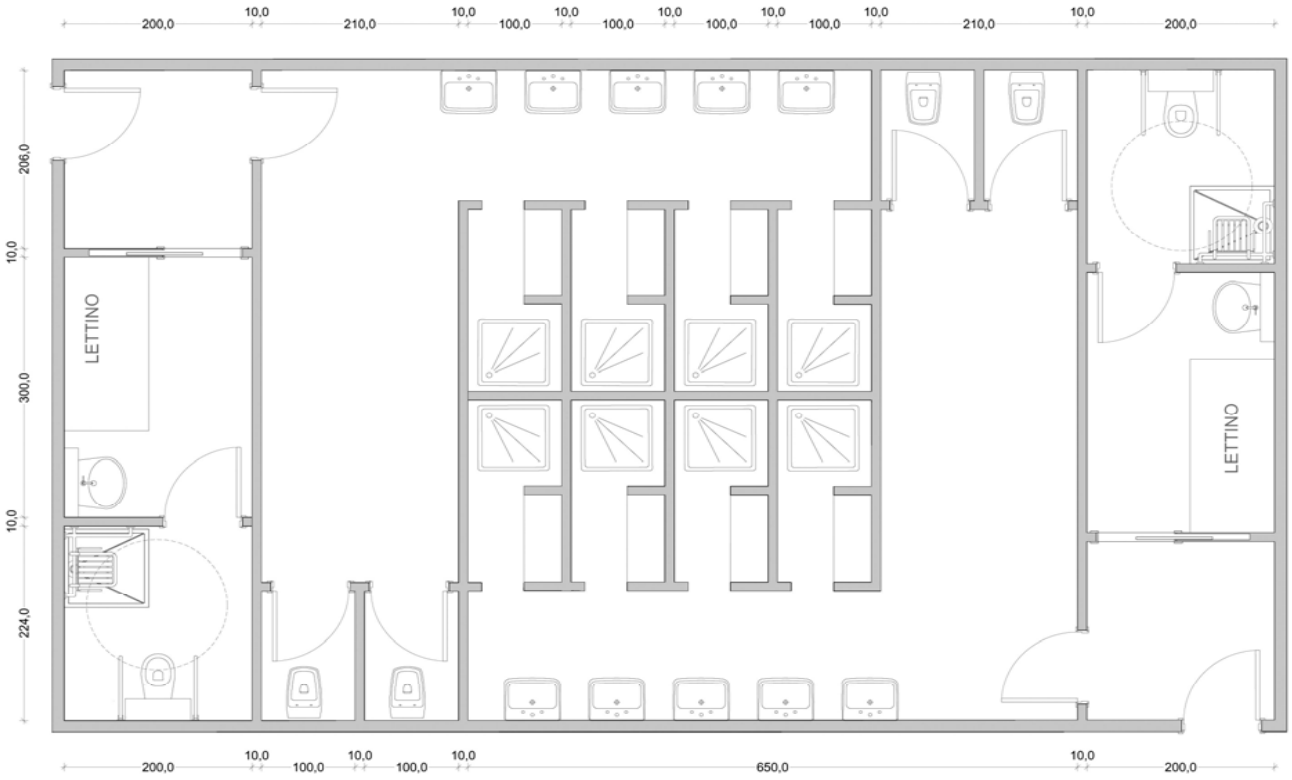

Negli impianti sportivi, soprattutto piscine, avere bagni attrezzati separati è imprescindibile. La persona disabile, se accompagnata, ha necessità di ampi spazi per le operazioni di vestizione/vestizione e di privacy legata anche al fatto che l'accompagnatore può essere di sesso opposto assolvendo, così, anche alla funzione di bagno di tipo 'familiare'.

Ing. Alberto Arenghi

Accessibilità del bagno e destinazione d'uso

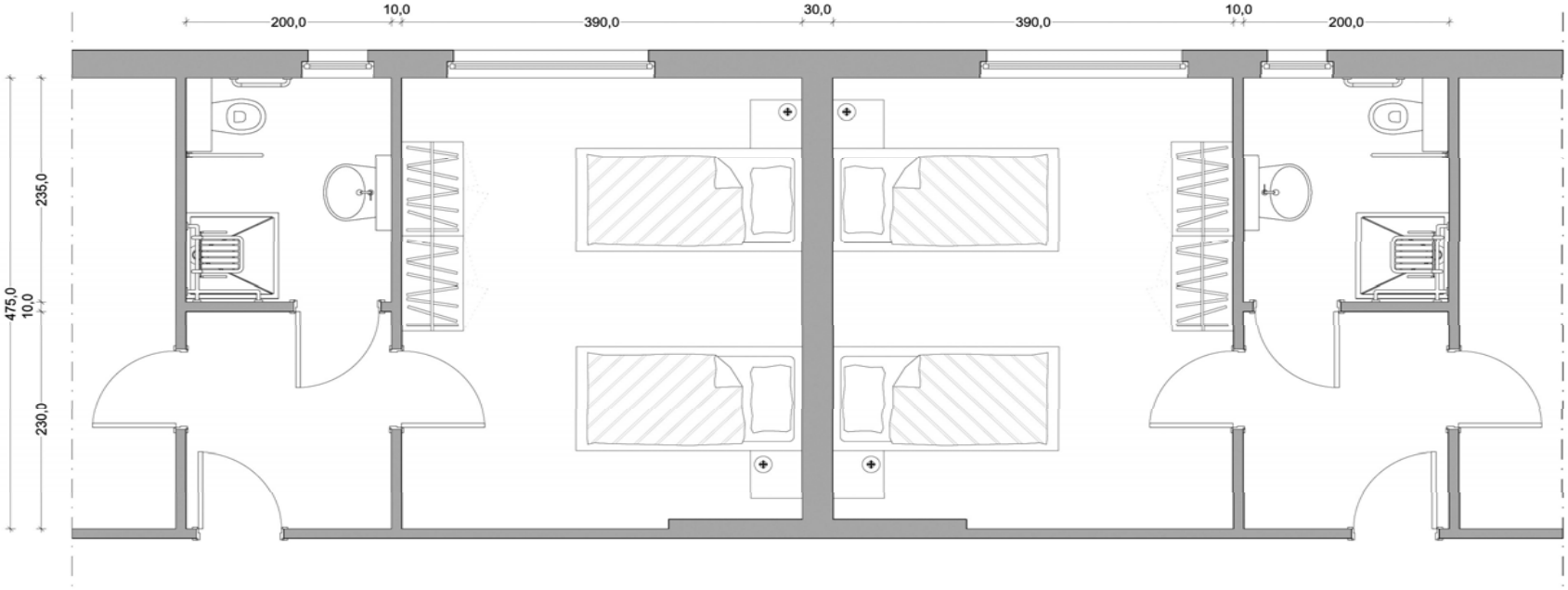

Lo schema fa riferimento alla disposizione di servizi igienici in una RSA dove è previsto un servizio igienico ogni due camere. Non avendo a disposizione molto spazio per allestire servizi igienici in cui i sanitari, tazza w.c. e doccia, possano avere l'accesso bilaterale, è conveniente disporre in modo che si abbia in maniera alternata l'accesso da destra e da sinistra.

Ing. Alberto Arenghi